

Civile Sent. Sez. L Num. 22614 Anno 2026
Presidente: MAROTTA CATERINA
Relatore: CINQUE GUGLIELMO
Data pubblicazione: 02/07/2026

Oggetto

Licenziamento
pubblico
impiego

R.G.N. 16262/2025

Cron.

Rep.

Ud. 22/04/2026

PU

SENTENZA

sul ricorso 16262-2025 proposto da:

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS;

- ricorrente -

contro

OMISSIS, in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata
e difesa dall'avvocato OMISSIS;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2092/2025 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 23/05/2025 R.G.N. 1987/2024;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/04/2026 dal Consigliere Dott. OMISSIS;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OMISSIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato OMISSIS;
udito l'avvocato OMISSIS per delega verbale avvocato OMISSIS.

Fatti di causa

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2092 del 2025, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 12688/2024, ha rigettato l'impugnativa del licenziamento per giusta causa, irrogato con missiva del 28.12.2018 da OMISSIS, a OMISSIS, dirigente responsabile dell'Area Amministrazione Finanze e Fiscale, per non avere svolto l'attività di sua competenza consistente nella acquisire, analizzare, istruire ed assumere le conseguenti determinazioni operative per la gestione degli eventuali avvisi di accertamento fiscale, anche con riferimento alla opportunità di contestarli nei modi e nei termini di legge e di non avere proposto, nella qualità di "Direzione competente" ai vertici aziendali la designazione del professionista esterno cui conferire il mandato difensivo per contenziosi di natura tributaria e fiscale, in riferimento ad un avviso di accertamento del valore di 4.000.000,00 di euro, notificato il 7.6.2018 nonché per non avere relazionato ai vertici aziendali sulle conseguenze, sulle iniziative da assumere a tutela degli interessi aziendali e sui motivi della grave omissione.
2. La Corte partenopea, con riguardo a quanto indicatole nella sentenza rescindente, ha ritenuto, analizzando le risultanze istruttorie, che fosse di competenza della Direzione Affari e Finanze la gestione del contenzioso tributario e ciò a

prescindere dal fatto che pure per gli incarichi in questione, anche prima del Regolamento del febbraio 2018, era necessario il visto e/o la delibera del C.d.A. e del Presidente in considerazione dell'importo che veniva in rilievo; inoltre, ha sottolineato che l'OMISSIS, fin dal giugno 2018, aveva avuto conoscenza dell'esistenza dell'accertamento fiscale oggetto della contestazione disciplinare e ha, infine, escluso il collegamento funzionale tra le denunce presentate dal lavoratore alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Campania e alla Prefettura con l'irrogato licenziamento; in merito al fatto consistito nell'omessa impugnazione in sede giudiziaria di un accertamento fiscale di euro 4.000.000,00, ha rilevato la gravità della condotta omissiva, con determinazione di un ingente danno patrimoniale, senza che fosse fornita idonea giustificazione, e ha opinato compromesso in maniera irreversibile il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro tra le parti in causa.

3. Avverso tale sentenza OMISSIS ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso OMISSIS.
4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
5. Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo si denuncia la "violazione e falsa applicazione degli artt. 54 *bis* d.lgs. n. 165/2001, 115, 116, 132, 383, 384 e 394 c.p.c., 2712 cod. civ. - art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.; nullità della sentenza per illegittimo esercizio della discrezionalità nella valutazione delle prove e per

violazione dell'obbligo di motivazione; *error in procedendo* - art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti; - art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.". Si sostiene che la Corte territoriale, disattendendo le indicazioni di cui all'ordinanza della Cassazione n. 12688/2024 e non prendendo in considerazione una serie di circostanze: aveva ignorato che il recesso era stato irrogato in violazione dell'art. 54 *bis* d. lgs. n. 165/2001 (art. 360 n. 3 c.p.c.); non aveva tenuto conto di circostanze decisive, senza motivare le ragioni della omissione e valutando, quindi, discrezionalmente le prove (art. 360 n. 4 c.p.c.); aveva omesso l'esame di una serie di circostanze di fatto (la sussistenza di una fattispecie di *whistleblowing*) decisive per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.).

3. Con il secondo motivo si censura testualmente la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 legge n. 604/1966, 7 e 18 legge n. 300/1970, 29 e 35 CCNL Dirigenti Aziende Pubbliche, 115, 116, 132, 383, 384 e 394 c.p.c., 2119, 2712 cod. civ., nonché della disposizione organizzativa n. 7 del 2013 di OMISSIS e del Regolamento n. 8 per la gestione dei professionisti legali esterni di OMISSIS del 26/02/2018 - art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.; nullità della sentenza per illegittimo esercizio della discrezionalità nella valutazione delle prove e per violazione dell'obbligo di motivazione; *error in procedendo* - art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti; - art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.". Si deduce che la Corte territoriale: aveva ignorato che, alla luce della documentazione in atti e delle disposizioni organizzative e regolamentari di OMISSIS vigenti

all'epoca dei fatti, esso

ricorrente non aveva alcuna competenza a gestire il contenzioso tributario, rimesso interamente al Direttore di OMISSIS Ing. OMISSIS che aveva avuto, oltretutto, piena e tempestiva contezza dell'avviso (art. 360, n. 3, c.p.c.); non aveva motivato le ragioni di tale omissione, valutando, quindi, discrezionalmente le prove (art. 360, n. 4, c.p.c.); aveva omissso l'esame di una serie fatti (in particolare, l'incompetenza del ricorrente a trattare il contenzioso tributario) decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.).

4. I primi due motivi, da scrutinare congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono infondati.
5. La sentenza rescindente della Corte di cassazione, sul punto che qui rileva, ha statuito quanto segue: *"la segnalazione ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (cd. "whistleblowing") sottrae alla reazione disciplinare del soggetto datore tutte quelle condotte che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denuncia dell'illecito, risultando riconducibili alla causa di esonero da responsabilità disciplinare di cui alla norma invocata (al riguardo, vedi anche: Corte EDU, Grande Camera, Halet c. Lussemburgo del 14 febbraio 2023). Orbene, nello specifico, se il fatto omissivo contestato all'OMISSIS non appare in sé direttamente collegabile alle denunce dallo stesso presentate, tuttavia è il contesto in cui l'addebito disciplinare si inserisce e il dedotto esautoramento di attribuzioni, anche in un'ottica di individuazione delle competenze del predetto, che assumono rilevanza al fine di meglio delineare la relativa responsabilità. Le ragioni sottese ai sopra sintetizzati motivi di impugnazioni appaiono, dunque, legate l'una all'altra in un rapporto di inscindibile connessione; né poteva la Corte*

territoriale trattare atomisticamente le questioni poste dall'appellante, prescindendo da una contestualizzazione della vicenda all'interno della quale si è inserito il provvedimento espulsivo".

6. Ebbene, è opportuno ribadire che, ai sensi dell'art. 54 *bis* d.lgs. n. 165/2001, l'esonero dalla responsabilità disciplinare legittima la segnalazione di condotte illecite di cui il dipendente sia comunque venuto a conoscenza diretta *"in ragione del rapporto di lavoro"*, in occasione e/o a causa delle mansioni espletate ed investe tutte quelle condotte che siano funzionalmente correlate alla denuncia dell'illecito.
7. Ciò premesso, deve rilevarsi che la Corte territoriale, dopo avere espressamente richiamato e condiviso i principi di diritto enunciati in sede di legittimità e relativi all'interpretazione della denunciata norma, ha ritenuto non direttamente collegabili le ragioni del licenziamento alle denunce sporte dal Dirigente, anche considerando il contesto in cui si inseriva l'addebito disciplinare, come indicato dalla Corte di Cassazione.
8. Invero, dalla ricostruzione dei fatti effettuata in sede di rinvio, emerge che la Corte territoriale ha considerato il contesto dal quale è scaturito l'addebito disciplinare e che, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità (conforme, peraltro, all'accertamento svolto dal giudice di primo grado), ha ritenuto di escludere che la sanzione espulsiva fosse stata la conseguenza delle denunce del Dirigente.
9. In particolare, la sentenza ha ribadito che vi era stata una prima denuncia il 16 aprile 2015 per gravi irregolarità nella gestione di appalti e che una seconda denuncia, risalente al 2 ottobre 2018, concerneva sì possibili danni erariali da parte

di taluni soggetti dei vertici aziendali, ma era successiva alla condotta di cui alla contestazione disciplinare, che aveva riguardato il mancato svolgimento di attività di competenza dell'OMISSIS in merito ad un avviso di accertamento del quale aveva avuto comunicazione nel mese di giugno 2018.

10. Tutte le altre doglianze dei sopra indicati motivi tendono, invece, al di là delle denunciate violazioni di legge delle disposizioni indicate, ad ottenere in sostanza la revisione del ragionamento decisorio del giudice, come detto non sindacabile in sede di legittimità, in quanto la Corte di Cassazione non può mai procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006).
11. In relazione a tale profilo va anche specificato che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione

degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).

12. Infine, va precisato che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, più volte espresso anche Sezioni unite, l'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), specificandosi che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così Sez. un. n. 8053/2014; Sez. un. n. 19881/2014); che in tale paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte (Sez. un. n. 20399/2019). E' stato, inoltre, precisato che non costituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio in parola: a) le argomentazioni o deduzioni difensive; b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il vario insieme dei materiali di causa; d) le

domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della domanda in sede di gravame (in tal senso, riassuntivamente, Cass. n. 18318/2022; ma v., *ex plurimis*, in termini analoghi Cass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022).

13. Orbene, gli aspetti di cui il ricorrente assume l'omesso esame nel motivo in esame non costituiscono assolutamente fatti storici, principali o secondari rispetto alla valutazione dell'intero quadro probatorio come operato dalla Corte distrettuale.
14. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 282, 384 e 394 c.p.c. e dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002 – art. 360 c.p.c. Si rappresenta che la Corte territoriale aveva violato un costante e incontrastato principio di giurisprudenza, secondo cui, in materia di spese di lite, il Giudice del rinvio – cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione – si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio e non ai differenti gradi del processo ed al loro risultato; inoltre, si precisa che erroneamente esso ricorrente era stato condannato al pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, non essendo qualificabile il giudizio di rinvio quale impugnazione.
15. Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento posto che la Corte di appello si è uniformata al principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito

globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di Cassazione, e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite, può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di Cassazione (tra le tante, sentenze 10/3/2004 n. 4909; 17/10/2003 n. 15559; 23/8/2003 n. 12425; Cass. n. 2634/2007; Cass. n. 19345/2014).

16. Pertanto, alla Corte territoriale, che ha applicato il criterio della soccombenza e ha rideterminato le spese di ogni grado e fase, avendo riguardo all'esito complessivo della lite, senza incorrere nella violazione dei minimi o massimi tariffari e senza disporre alcuna compensazione delle spese di lite, non sono addebitabili le denunciate violazioni di legge.
17. Va sottolineato, al riguardo, che, in materia di spese, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, sia nella vigenza del D.M. n. 140/2012 (Cass. n. 12537/2019) sia con riferimento al D.M. n. 55/2014 (Cass. n. 19989/2021), attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo; inoltre, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento

della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 9860/2025).

18. Anche sul disposto pagamento del cd. "doppio contributo" nel giudizio di rinvio (che non ha carattere impugnatorio) la sentenza è corretta.
19. Questa Corte (Cass. n. 30202/2025) ha proceduto ad una ricostruzione normativa e giurisprudenziale dell'istituto del doppio contributo cui si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c.
20. Le Sezioni Unite (Cass. n. 20621/2023) hanno chiarito che è conforme ad un principio di giustizia distributiva allocare il costo del processo in capo a colui che ne abbia cagionato lo svolgimento, tenendo presente che sono due piani distinti la doverosità del contributo unificato e, in particolare, del suo raddoppio, e la soccombenza, la quale è il criterio che di norma regola il diverso profilo della distribuzione delle spese processuali. «È, dunque, proprio e soltanto l'esito integralmente negativo del giudizio di impugnazione che giustifica il maggior costo del servizio imposto al richiedente, il quale ha vanamente sollecitato il riesame di una decisione meritevole di passare in giudicato ed ha fatto svolgere un ulteriore grado di giudizio rivelatosi del tutto superfluo».
21. Sulla base del quadro sopra ricostruito, si deve ritenere che il raddoppio del contributo unificato trovi applicazione anche nella fattispecie del giudizio di rinvio a seguito della

sentenza, impugnata dal ricorrente, che ha visto rigettarsi le originarie domande proposte.

22. La *ratio* della norma dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, infatti, esige l'applicazione del raddoppio della tassa nella presente fattispecie, perché la norma è orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr. Cass. n.3288 del 2018; Cass. n.13636 del 2015; Cass. n. 19464 del 2014), quale si è rilevata essere quella proposta dal ricorrente principale, il quale nella sostanza ha avuto complessivamente torto, incardinando un intero giudizio risultato infondato sin dal primo grado.
23. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
24. Le spese seguono secondo legge la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 aprile 2026

La Presidente

Dott.ssa OMISSIS

Il Cons. est.

Dott. OMISSIS